



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/307 DEL 22/02/2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

UFFICIO : USI CIVICI , TRATTURI , SVILUPPO DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, fabbricato di civile abitazione, ristrutturazione autorimessa, recinzione con pali in ferro e rete metallica – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RANALLI Panfilo e IANNI Filomena.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L.

02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) in data 05/10/2017 prot. n. RA0256749/17, la Ditta RANALLI Panfilo e IANNI Filomena ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano-Cupello, rilasciato con atto n. DH31/248 del 10/04/2013;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0322218/17 del 19/12/2017 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione, i pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo resi con nota prot. n. 385 del 14/02/1998 e con nota prot. n. 6760 del 23/05/1995 e la Concessione Edilizia in Sanatoria del Comune di Scerni n. 395/86;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA/0322218/17 del 19/12/2017, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2017 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO che con Determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27.02.2017 lo scrivente in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca , dispone di riservarsi , nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all' interno del Dipartimento , l' esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1)** Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di " seminativo, fabbricato di civile abitazione, ristrutturazione autorimessa, recinzione con pali in ferro e rete metallica " a favore dei Sig.ri RANALLI Panfilo nato il 24/03/1960 e IANNI Filomena nata il 13/11/1939, residenti a Scerni (CH) in C.da Tratturo n. 134, a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 660 circa, della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 231, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2)** l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 131,35, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3)** le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4)** di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0322218/17 del 19/12/2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA/0322218/17 del 19/12/2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 9) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
-
-

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo
Assente
Il Direttore F.F.
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Dott.ssa Emiliana Malerba
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente